

SUCCESSIONE: IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare sinotticamente le disposizioni relative al **Principio di territorialità dell'imposta.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA

Vale la pena chiarire il concetto di territorialità dell'imposta come introdotto **dall'articolo 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 346/1990**.

Per l'imposta sulle successioni (e sulle donazioni) per i residenti vige il cosiddetto criterio **worldwide**, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, **anche se esistenti all'estero**.

Se, al contrario alla data di apertura della successione (o alla data di donazione il **de cuius** (o donante) non è residente in Italia, l'imposta è dovuta **limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano**.

Del tutto irrilevante la residenza del beneficiario.

Come si ricorda, allo scopo di attrarre la residenza nel nostro paese **la legge 232/2016, articolo 1 comma 152** favorì la residenza in Italia di persone fisiche consentendo che potessero effettuare una scelta per un'imposta sostitutiva in luogo delle aliquote vigenti sulle imposte sui redditi, a particolari condizioni.

Per effetto del disposto del **successivo comma 158**, per le successioni aperte nel periodo di validità della precedente opzione, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti italiani, attuando quindi una **deroga al principio generale di territorialità**.

Comunque, nel caso di *de cuius* **non residente** in Italia, si considerano, in ogni caso, beni nazionali:

| |
|--|
| i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; |
| le azioni o quote di società (o altri enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia; |
| le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa emessi dallo Stato o da società (o altri enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia; |
| i titoli rappresentativi di merci esistenti in Italia; |
| i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore/trattario/emittente è residente in Italia; |
| i crediti garantiti su beni esistenti in Italia (fino a concorrenza del valore dei beni stessi), indipendentemente dalla residenza del debitore; |
| i beni viaggianti in territorio estero con destinazione Italia o vincolati al regime di temporanea esportazione. |